

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1966 DELLA COMMISSIONE**

del 27 ottobre 2017

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la trasmissione delle richieste di assistenza in materia di recupero fiscale, il seguito dato a tali richieste, l'uso di moduli di richiesta standard e titoli uniformi tra le autorità degli Stati membri e il trasferimento degli importi recuperati in relazione a talune disposizioni in materia di assistenza reciproca della direttiva 2010/24/UE.
- (2) Al fine di garantire che lo Stato membro richiedente sia pienamente informato in merito al seguito dato alle richieste di notifica, è opportuno specificare che l'autorità adita è tenuta a informare l'autorità richiedente in merito alle modalità di notifica.
- (3) Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di misure cautelari dovrebbe essere elaborato un modulo standard per la comunicazione delle ragioni e delle circostanze specifiche relative a tali richieste.
- (4) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno specificare i crediti che possono essere menzionati nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito.
- (5) Al fine di agevolare il trattamento delle richieste di recupero, è opportuno adeguare le norme concernenti il tasso di cambio e il trasferimento degli importi recuperati e chiarire con quali modalità dovrebbe essere comunicato un aumento dell'importo del credito.
- (6) La struttura e il lay-out del modulo standard che accompagna la richiesta di notifica e del titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito dovrebbero anch'essi essere adattati per renderli conformi alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico e per l'uso futuro nell'ambito di accordi internazionali.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di recupero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1189/2011 è così modificato:

1. All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest'ultima è stata eseguita, attestando l'avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all'autorità richiedente.»

2. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 15

1. La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l'avvio della procedura di assistenza reciproca.

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2010, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GUL 302 del 19.11.2011, pag. 16).